ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 24

41° anno

9

30 gennaio 1998

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Somma	rio

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 97/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il 6 novembre 1997,

- (1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità;
- (2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati membri;

- (3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;
- (4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali radiomobili;
- (5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata;
- (6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN);
- (7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni

⁽¹⁾ GU C 200 del 22.7.1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU C 94 del 13.4.1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU C 315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997). Decisione del Consiglio del 1º dicembre 1997.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU C 257 del 4.10.1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 196 dell'1.8.1989, pag. 4.

legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;

IT

- (8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri;
- (9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati così come gli organi comunitari competenti, dovrebbero cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva;
- (10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand);
- (11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;
- (12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;
- (13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico possono

essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

- (14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione e alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione;
- (15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;
- (16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando che la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni;
- (17) considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione può essere permesso unicamente se l'abbonato ha dato il proprio consenso sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che egli intende effettuare;

(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune

IT

- (19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere chiamate da linee non identificate; che è giustificato rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l'identificazione della linea collegata, tutelare il diritto e il legittimo interesse della parte chiamata di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea alla quale la parte chiamante è realmente collegata, in particolare in caso di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata e delle opzioni disponibili relative alla vita privata; che ciò permette agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni relative alla vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
- (20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
- (21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i

- legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possono determinare in quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
- (22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che sono persone fisiche;
- (23) considerando che è necessario garantire che l'introduzione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile con il buon funzionamento del mercato unico;
- (24) considerando in particolare che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in determinate circostanze gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in base alla normativa nazionale;
- (25) considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati, la normativa nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali; che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva;
- (26) considerando che, nel campo di applicazione della presente direttiva, è opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- (27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione tecnologica; che tale procedura si applica esclusivamente alle specificazioni necessarie per adeguare l'allegato ai nuovi sviluppi tecnologici prendendo in

considerazione i mutamenti riscontrati nelle domande del mercato e dei consumatori; che la Commissione deve debitamente comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato;

IT

(28) considerando che per agevolare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva è necessario prevedere alcune modalità specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di entrata in vigore della normativa nazionale che attua la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

- 1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.
- 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
- 3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:

 a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;

- b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;
- c) «rete pubblica di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;
- d) «servizio di telecomunicazione»: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione.

Articolo 3

Servizi interessati

- 1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.
- 2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
- 3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

Articolo 4

Sicurezza

- 1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso.
- 2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.

Articolo 5

IT

Riservatezza delle comunicazioni

- 1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
- 2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Articolo 6

Dati sul traffico e sulla fatturazione

- 1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
- 2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
- 3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
- 4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
- 5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle con-

troversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.

Articolo 7

Fatturazione dettagliata

- 1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
- 2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.

Articolo 8

Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

- 1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
- 2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l'uso di tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
- 3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la chiamata sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
- 4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
- 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.
- 6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9

IT

Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante:

- a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
- b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.

Articolo 10

Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale dell'abbonato.

Articolo 11

Elenchi degli abbonati

- 1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
- 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio universale,

tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall'operatore per l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati da non iscrivere nell'elenco pubblico.

3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.

Articolo 12

Chiamate indesiderate

- 1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.
- 3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.

Articolo 13

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

- 1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
- 2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri infor-

mano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE(¹) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

IT

3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (²).

Articolo 14

Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE

- 1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
- 2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
- 3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.
- 4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

- 2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
- 3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma della presente direttiva.
- 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Parlamento europeo Il Presidente I.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER

Articolo 15

GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

⁽²⁾ GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

Elenco di dati

Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti:

- il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
- l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
- il numero totale di scatti da fatturare per il periodo di fatturazione;
- il numero dell'abbonato chiamato;
- il tipo, l'ora d'inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi;
- la data della chiamata o del servizio;
- altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti rateali, disattivazioni e solleciti.

IT

DIRETTIVA 97/78/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- considerando che i prodotti animali o di origine animale e quelli vegetali sottoposti a controlli nell'intento di evitare la propagazione di malattie contagiose per gli animali figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;
- (2) considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali;
- (3) considerando che la realizzazione del mercato interno e in particolare la soppressione dei controlli alle frontiere interne hanno reso ancor più necessario definire principi comuni in materia di controlli veterinari;
- (4) considerando che dopo l'adozione della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), vi sono stati notevoli sviluppi nell'applicazione della stessa ed è stata acquisita in materia una maggiore esperienza; che esigenze di trasparenza impongono ora di modificare tale direttiva;
- (5) considerando che devono essere stabilite condizioni armonizzate applicabili a tutti i prodotti di origine animale importati nella Comunità in provenienza da paesi terzi; che, per tali prodotti, occorre pertanto applicare un regime unico di controllo ed introdurre i pertinenti adeguamenti;
- (1) GU C 285 del 23.8.1997, pag. 7.
- (2) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 76.
- (3) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 43.
- (4) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

- (6) considerando che è necessario definire norme per le partite che sono introdotte nella Comunità senza essere state sottoposte a controllo veterinario in un posto d'ispezione frontaliero;
- (7) considerando che, in alcuni casi, gli Stati membri possono esigere che i prodotti importati soddisfino requisiti supplementari; che, lo Stato membro incaricato dei controlli deve tener conto, all'atto dell'esecuzione degli stessi, di tali requisiti stabiliti a livello nazionale;
- (8) considerando che norme precise devono indicare dove vanno effettuati i controlli dei prodotti la cui destinazione finale si situa all'interno della Comunità e che sono trasbordati per via aerea o marittima;
- (9) considerando che, per proteggere la salute umana e degli animali, la legislazione comunitaria prevede che determinati prodotti debbano rimanere sotto controllo dal luogo di entrata nella Comunità fino al luogo di destinazione; che occorre pertanto adottare disposizioni rigorose in materia;
- (10) considerando che disposizioni rigorose devono essere adottate anche per i prodotti che giungono alla frontiera della Comunità ma non hanno come loro destinazione finale la Comunità stessa, in modo da garantire che tali prodotti escano effettivamente dal territorio comunitario;
- (11) considerando che occorre separare i prodotti che soddisfano i requisiti comunitari previsti per l'importazione da quelli che non li soddisfano; che, date tali differenze, devono essere definiti sistemi di controllo distinti;
- (12) considerando che la fornitura di prodotti di origine animale per l'approvvigionamento degli equipaggi e dei passeggeri di mezzi di trasporto marittimo e aereo riveste considerevole importanza commerciale nella Comunità; che i prodotti di cui trattasi spesso non soddisfano i requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tale riguardo disposizioni rigorose per proteggere la salute umana e degli animali;
- (13) considerando che un prodotto comunitario respinto da un paese terzo e rispedito nella Comunità non può più essere considerato rispondente ai requisiti comunitari; che occorre pertanto adottare a tal riguardo disposizioni rigorose per proteggere la salute umana e degli animali;
- (14) considerando che devono essere previste garanzie supplementari per la prevenzione delle frodi e misure armonizzate per la repressione delle azioni fraudolente e delle irregolarità;

(15) considerando che la direttiva 90/675/CEE è già stata più volte sostanzialmente modificata; che, in occasione delle nuove modifiche che ora risultano necessarie, è pertanto opportuno abrogare e sostituire tale direttiva, per motivi di chiarezza e razionalità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

IT

Articolo 1

Gli Stati membri effettuano i controlli veterinari sui prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

- 1. Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto di ragione, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), e all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (²).
- 2. Inoltre si intende per:
- a) «prodotti»: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, inclusi i sotto-prodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato, nonché i prodotti vegetali di cui all'articolo 19;
- wcontrollo documentario»: la verifica dei certificati o documenti veterinari, o di altri documenti di accompagnamento della partita;
- c) «controllo d'identità»: la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;
- d) «controllo materiale»: il controllo del prodotto stesso, che comprende eventualmente verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio;
- e) «interessato al carico»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del
- (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49)
- (2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

- regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi previste dal regolamento in questione ed in cui la partita può trovarsi, nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dalla presente direttiva;
- f) «partita»: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;
- g) «posto d'ispezione frontaliero»: qualsiasi posto d'ispezione designato e riconosciuto a norma dell'articolo 6 per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti che giungono alla frontiera di uno dei territori elencati nell'allegato I in provenienza da paesi terzi:
- h) «importazione»: la messa in libera pratica dei prodotti nonché l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
- i) «destinazione doganale»: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- j) «condizioni previste per l'importazione»: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare;
- k) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro cui è domandata l'esecuzione dei controlli veterinari, ovvero qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE E VERIFICA DEI CONTROLLI

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta su uno dei territori elencati nell'allegato I senza essere sottoposta ai controlli veterinari prescritti dalla presente direttiva.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite siano introdotte in uno dei territori elencati nell'allegato I attraverso i posti d'ispezione frontalieri.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati al carico siano tenuti a comunicare informazioni anticipatamente al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati o compilando le parti che li riguardano nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o fornendo una descrizione dettagliata — per iscritto o mediante qualsiasi supporto informatico — della partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i prodotti di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1.

IT

- Gli Stati membri possono procedere al controllo dei registri di carico delle navi e degli aerei e della loro concordanza con le dichiarazioni e i documenti sopracitati
- 4. Le autorità doganali da cui il posto d'ispezione frontaliero dipende geograficamente ammettono la destinazione doganale delle partite, solo in conformità delle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo in particolare l'elenco dei prodotti da sottoporre al controllo veterinario sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 4

- 1. Ciascuna partita è sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a controlli veterinari eseguiti dal personale dell'autorità competente sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
- 2. Per ciascuna partita il veterinario ufficiale consulta, sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la base di dati di cui all'allegato I della decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) (¹). Inoltre, per ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I della presente direttiva egli consulta, se necessario, la base di dati di cui all'allegato II della decisione 92/438/CEE.
- Il veterinario ufficiale provvede affinché vengano effettuate tutte le operazioni necessarie alla gestione delle basi di dati previste dalla decisione 92/438/CEE.
- 3. Indipendentemente dalla sua destinazione doganale, ciascuna partita è sottoposta a controllo documentario allo scopo di accertare:
- (1) GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata dall'atto di adesione del 1994.

- a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corrispondono a quelle comunicate in anticipo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
- b) se, qualora si tratti di un'importazione, le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie.
- 4. Ad eccezione dei casi specifici di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue:
- a) un controllo d'identità di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei certificati o nei documenti che accompagnano la partita stessa. Salvo nel caso dei prodotti sfusi di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni della Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(²), tale operazione comprende:
 - i) allorquando i prodotti di origine animale arrivano in contenitori, la verifica che le stampigliature apposte dal veterinario ufficiale (o dall'autorità competente) nei casi richiesti dalla normativa comunitaria sono intatte e che le menzioni riportate corrispondono a quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento;
 - ii) negli altri casi
 - per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;
 - per i prodotti imballati o condizionati, inoltre, il controllo dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;
- b) un controllo materiale di ciascuna partita al fine di:
 - i) verificare che i prodotti soddisfino i requisiti della normativa comunitaria e siano in condizioni idonee ad essere usati agli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento.

Tali controlli devono essere effettuati conformemente ai criteri di cui all'allegato III;

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24).

 ii) procedere, secondo frequenze da stabilire, entro il 1º luglio 1999, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29:

IT

- alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto,
- ai prelievi dei campioni ufficiali prescritti per farli analizzare al più presto.
- 5. Le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 5

- 1. Dopo aver ultimato i controlli veterinari richiesti, il veterinario ufficiale rilascia, per la partita di prodotti di cui trattasi, un certificato che attesta i risultati dei controlli secondo il modello previsto nell'allegato B della decisione 93/13/CEE(1), se del caso adeguato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
- 2. Il certificato di cui al paragrafo 1 accompagna la partita:
- finché essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il suddetto documento deve fare riferimento al documento doganale,
- in caso di importazione, fino al primo stabilimento di cui alla direttiva 89/662/CEE o al primo centro od organismo di destinazione di cui alla direttiva 90/ 425/CEE.
- 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte risultante dall'eventuale frazionamento in più parti della partita.
- 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compresi gli adeguamenti dell'allegato B della decisione 93/13/CEE, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 6

- 1. I posti d'ispezione frontalieri devono:
- a) essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori elencati nell'allegato I e in una zona designata dalle autorità doganali a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Tuttavia, se vincoli di natura geografica (banchina di scarico, valichi) lo rendono necessario, può essere

- ammesso, secondo la procedura prevista al successivo paragrafo 2, un posto d'ispezione frontaliero situato ad una certa distanza dal punto di entrata e, in caso di trasporto per ferrovia, nella prima stazione designata dall'autorità competente;
- b) essere posti sotto l'autorità di un veterinario ufficiale che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli; il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato.

Egli cura che si provveda ad aggiornare integralmente le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 92/438/CEE.

- 2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in vigore alla data di pubblicazione della presente direttiva può successivamente essere modificato o completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 29:
- a) con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri:
 - proposti dallo Stato membro dopo che l'autorità competente abbia accertato il rispetto delle condizioni previste dall'allegato II della presente direttiva e dalla decisione 92/525/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi (²),
 - ispezionati dalla Commissione, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro;
- b) con la soppressione di un posto d'ispezione frontaliero, qualora si constati il mancato rispetto delle condizioni previste nell'allegato II all'atto di un controllo effettuato dall'autorità competente, oppure a seguito delle ispezioni previste all'articolo 23, se lo Stato membro non tiene conto delle conclusioni di tali ispezioni entro un termine ragionevole, in particolare se queste ultime hanno permesso di concludere che esistono gravi rischi per la salute umana e degli animali.
- 3. Per motivi gravi, in particolare di salute umana o degli animali, uno Stato membro deve sospendere il riconoscimento di un posto d'ispezione frontaliero situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione ed alle ragioni che l'hanno indotta. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero potrà avvenire soltanto in conformità del paragrafo 2, lettera a).
- 4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, compresi i casi di sospensione temporanea del riconoscimento, viene costituito e pubblicato dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/32/CE (GU L 9 del 12.1.1996, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 331 del 17.11.1992, pag. 16.

5. In attesa dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a), resta valido l'elenco costituito in virtù della direttiva 90/675/CEE, fatto salvo il caso previsto al paragrafo 3.

IT

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 7

- 1. Ogni partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere accompagnata dai certificati o documenti veterinari originali o da altri documenti originali prescritti dalla legislazione veterinaria. I certificati o documenti originali sono conservati presso il posto d'ispezione frontaliero.
- 2. Nonostante l'articolo 10, ciascuna partita di prodotti proveniente da un paese terzo e destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I è sottoposta al controllo d'identità e al controllo materiale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
- 3. Fatte salve le norme doganali e le disposizioni particolari da adottare ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 18, le autorità doganali autorizzano l'importazione di partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che i controlli veterinari richiesti sono stati effettuati e che i risultati sono soddisfacenti, che il pertinente certificato è stato rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e che l'autorità competente abbia la garanzia che le spese d'ispezione previste dalla direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata) (¹) sono state o saranno saldate, in conformità delle disposizioni della suddetta direttiva.
- 4. Se la partita soddisfa le condizioni stabilite per l'importazione, il veterinario ufficiale consegna all'interessato copia autenticata dei certificati o documenti originali e rilascia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il certificato attestante la conformità della partita stessa a dette condizioni in base ai controlli veterinari effettuati nel posto d'ispezione frontaliero.
- 5. Gli scambi dei prodotti di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE e dei quali è ammessa l'importazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo in uno dei territori elencati nell'allegato I della presente direttiva, sono disciplinati dalle norme stabilite da dette direttive, in particolare dalle disposizioni dei rispettivi capitoli II.
- 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 8

- 1. Nel caso in cui:
- i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione cui siano state riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa comunitaria,
- i prelievi di campioni siano stati effettuati, ma i risultati non siano conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero,
- si tratti di importazioni autorizzate a fini particolari, in applicazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria

devono essere trasmesse informazioni complementari all'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO, di cui alla direttiva 90/425/CEE.

- Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino, destinata ad un altro Stato membro deve essere sottoposta ai controlli documentari, d'identità e materiale previsti dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4 presso il posto d'ispezione frontaliero situato nel territorio dello Stato membro nel quale i prodotti vengono introdotti, in modo che ne sia verificata in particolare la conformità con le norme comunitarie applicabili allo Stato membro o alla regione di destinazione. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo importata con la pelle sono sottoposte a un controllo d'identità o materiale, eccetto il controllo di salubrità e la ricerca di residui di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2), che dovranno essere effettuati conformemente alla direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (3), nello stabilimento di destinazione in cui dette carni dovranno essere trasportate sotto sorveglianza doganale secondo la procedura di cui al paragrafo 4, primo trattino del presente articolo, abbinato al certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- Il risultato di tali controlli dovrà essere comunicato all'autorità veterinaria da cui dipende il posto d'ispezione frontaliero di entrata di detti prodotti. In funzione di tale risultato, essa applicherà le misure di cui all'articolo 24.
- 3. Nel caso di prodotti citati al paragrafo 1, primo e terzo trattino, introdotti in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che la partita in questione giunga nel previsto Stato membro di destinazione.

⁽¹) GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

4. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione vengono inoltrati alle seguenti condizioni:

IT

- le partite di cui trattasi vengono trasportate dal posto d'ispezione frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione sotto la vigilanza dell'autorità competente e in veicoli o contenitori a chiusura ermetica da essa sigillati. I prodotti di cui al paragrafo 1, terzo trattino, devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5 prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), abbinata al certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione della destinazione autorizzata, ivi compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista,
- il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in questione informa l'autorità veterinaria responsabile dello stabilimento del luogo di destinazione della spedizione in merito all'origine del prodotto e al luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO,
- nello stabilimento del luogo di destinazione i prodotti vengono sottoposti al trattamento stabilito dalla pertinente normativa comunitaria,
- il veterinario ufficiale del luogo di destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE, il veterinario ufficiale del deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione o del deposito intermedio, è tenuto a notificare entro un termine di quindici giorni l'arrivo a destinazione del prodotto al veterinario del posto d'ispezione frontaliero che gli ha notificato l'invio del prodotto in questione. Procede a controlli regolari per verificare, in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti nello stabilimento di destinazione.
- 5. Nella misura in cui, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, viene fornita la prova all'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione che i prodotti dichiarati come destinati ad uno stabilimento riconosciuto non sono mai arrivati a destinazione, l'autorità competente applica nei confronti dell'interessato al carico le misure opportune.
- 6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente alla pertinente normativa comunitaria, l'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 4 con riguardo ai prodotti in questione.
- (¹) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31).

- Se lo stabilimento non ha ottemperato all'obbligo di notifica, lo Stato membro può ritirargli il riconoscimento e comminare le sanzioni che si impongono in funzione della natura del rischio corso.
- La Commissione pubblica l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e cura la trasmissione agli Stati membri dell'elenco aggiornato.
- 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, elaborate previa consultazione delle autorità doganali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 9

- 1. Le partite destinate all'importazione in uno dei territori elencati nell'allegato I che giungono in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono destinate ad essere importate attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo territorio o nel territorio di un altro Stato membro, sono sottoposte a un controllo d'identità e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di destinazione, sempreché il trasporto avvenga per via marittima o aerea. Presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione si applicano le seguenti procedure:
- a) se la partita è trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo inferiore al periodo minimo di cui alla lettera b), l'interessato al carico deve informarne l'autorità competente. Quest'ultima, a titolo eccezionale per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali può effettuare un controllo documentario dei prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi;
- b) negli altri casi di scarico, la partita:
 - i) deve essere immagazzinata per un periodo massimo e minimo e a condizioni da determinare secondo la procedura prevista al paragrafo 2, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliero;
 - ii) deve essere sottoposta ad un controllo documentario dei prodotti rispetto ai documenti di cui alla lettera a);
 - iii) fatto salvo l'articolo 20, deve essere sottoposta a un controllo d'identità e materiale, a titolo eccezionale, in caso di rischio per la salute umana o degli animali.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

IT

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere le disposizioni del presente articolo al caso di trasbordo su ferrovia.

Articolo 10

- 1. Su richiesta di uno Stato membro debitamente motivata o di propria iniziativa, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 29, stabilire che la frequenza dei controlli materiali venga ridotta sempreché ricorrano determinate circostanze e tenendo particolarmente conto dei risultati di controlli precedenti, nel caso di prodotti le cui condizioni di importazione siano armonizzate, ossia che rispettino le tre condizioni seguenti:
- a) che provengano da paesi terzi o regioni di paesi terzi che offrano garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo all'origine dei prodotti destinati all'importazione in uno dei territori elencati nell'allegato I;
- b) che, nella misura in cui tale obbligo è previsto dalla legislazione comunitaria, provengano da stabilimenti figuranti su un elenco elaborato in conformità della normativa comunitaria o, nel caso di stabilimenti autorizzati ai sensi della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), da stabilimenti che siano stati oggetto di un'ispezione comunitaria o nazionale:
- c) che siano stati adottati i certificati d'importazione per i prodotti in questione.
- 2. Prima della presentazione di una proposta per la concessione delle deroghe ai prodotti provenienti da un determinato paese terzo la Commissione presenterà al comitato una relazione concernente il suddetto paese terzo che tenga conto dei seguenti aspetti:
- a) garanzie offerte dal paese terzo di cui trattasi per tutto il suo territorio o parte di esso, quanto al rispetto dei requisiti imposti dalla Comunità, compreso il controllo dei residui;
- situazione sanitaria degli animali nel paese terzo di cui trattasi;
- c) informazioni sulla situazione sanitaria in tale paese;
- (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 33).

- d) natura delle misure applicate nel paese terzo per sorvegliare e combattere le malattie;
- e) struttura, poteri, indipendenza e competenza dei servizi veterinari o degli altri servizi competenti;
- f) osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di igiene alla produzione;
- g) tipo di prodotto o di prodotti e loro rischio sanitario potenziale;
- h) normativa in materia di ammissione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (²), e nella direttiva 96/23/CE;
- i) esito delle ispezioni comunitarie o nazionali;
- j) esito dei controlli effettuati all'importazione;
- k) analisi del rischio corso in base alla natura dei prodotti da importare, alla loro presentazione o alle modalità del loro trasporto.
- 3. Fatto salvo il paragrafo 1, la riduzione della frequenza dei controlli può essere altresì negoziata, in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunità e un paese terzo su base di reciprocità.

Tale riduzione deve essere recepita nella normativa comunitaria secondo la procedura prevista all'articolo 29.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Articolo 11

- 1. Lo Stato membro autorizza, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, il transito di partite da un paese terzo verso un altro paese terzo soltanto se:
- a) tali partite provengono da un paese terzo, i cui prodotti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'Unione e sono destinati ad un altro paese terzo.

L'autorità competente può derogare a tale esigenza in caso di trasbordo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di una partita da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita senza alcun'altra sosta nei

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

territori elencati nell'allegato I secondo criteri generali da stabilire conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

IT

- b) il transito stesso sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I;
- c) l'interessato al carico si impegna preventivamente a riprendere possesso della partita qualora i prodotti vengano respinti, al fine di disporne conformemente all'articolo 17.
- 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:
- a) le partite presentate in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero sono accompagnate dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;
- b) la partita di prodotti deve essere presentata a detto posto d'ispezione frontaliero ai fini del controllo documentario e del controllo d'identità.

Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, l'autorità veterinaria competente può consentire che si deroghi all'esecuzione del controllo documentario e materiale se la partita:

- non viene scaricata. In tal caso, fatto salvo l'articolo 20, il controllo documentario si limita all'esame del registro di bordo;
- è trasbordata conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto.

Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari;

- c) in caso di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili, la partita:
 - è inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE)
 n. 2913/92 al punto di uscita dalla Comunità, accompagnata dal documento prescritto al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo e dal certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità;
 - è trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di arrivo, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità. Nessuna manipolazione è autorizzata durante il trasporto;
 - esce dalla Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di

trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura prevista dal paragrafo 4 per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;

- d) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita per il tramite della rete ANIMO;
- e) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita attesta, nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che le partite in questione hanno lasciato il territorio della Comunità e invia copia di questo documento al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo.

Qualora il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità entro il termine previsto al paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, egli ne informa l'autorità doganale competente che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

- 3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo imposte dal presente articolo, sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro, in conformità dei principi contenuti nell'articolo 1 della direttiva 85/73/CEE.
- 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i posti d'ispezioni frontalieri d'entrata e di uscita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 12

1. Le partite di prodotti provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 possono esservi ammesse all'autorità competente soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o se si tratti di un'altra destinazione finale da precisare e se tali prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto sarà considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.

2. Le partite di cui al paragrafo 1 devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentario, d'identità e materiale, inteso ad accertare se i prodotti di cui trattasi soddisfano o meno tali condizioni d'importazione.

Il controllo materiale non è richiesto — salvo in caso di fondato sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali — qualora dal controllo documentario risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisti comunitari.

IT

Tali partite devono essere accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se necessario devono essere allegate a tali documenti le traduzioni autenticate.

- 3. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le competenti autorità veterinarie e doganali del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale. Tali prodotti sono dichiarati, da un punto di vista veterinario, idonei all'ulteriore messa in libera pratica.
- 4. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero, in tal caso, possono autorizzare l'ammissione a un deposito situato in una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale solo se, fatto salvo l'articolo 16, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i prodotti non devono provenire da un paese terzo colpito da divieto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima frase;
- b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi o doganali devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai fini del magazzinaggio dei prodotti. Ai fini del riconoscimento essi devono soddisfare alle condizioni seguenti:
 - essere aree recintate, i cui punti di entrata e di uscita devono essere costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;
 - rispondere alle condizioni di riconoscimento stabilite dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;
 - disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantità dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario; tale contabilità deve essere conservata almeno tre anni;
 - disporre di locali di immagazzinamento e/o di refrigerazione separati che permettano di immagazzinare i prodotti non conformi alla normativa veterinaria.

L'autorità competente può tuttavia autorizzare, per i depositi esistenti, l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale se i prodotti non conformi alla normativa comunitaria sono depositati in un recinto chiuso a chiave;

 disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari.

Se i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostrano che l'interessato al carico ha fatto una falsa dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, egli deve disporre della partita conformemente all'articolo 17.

- 5. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie:
- per verificare che le condizioni relative al riconoscimento dei depositi continuino ad essere soddisfatte,
- affinché i prodotti che non soddifano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai suddetti requisiti,
- per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dal deposito e, durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la supervisione da parte dell'autorità veterinaria. In particolare esse devono provvedere affinché i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non possano lasciare i locali o compartimenti in cui sono depositati senza l'accordo dell'autorità competente,
- per eseguire tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione, qualsiasi sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o qualsiasi cambiamento di imballaggio, di condizionamento o di trasformazione.
- 6. Per motivi di salute umana o degli animali, uno Stato membro può negare l'ammissione in deposito doganale, deposito franco o zona franca, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.
- 7. Le partite possono essere introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.
- 8. Le partite di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un paese terzo o in un deposito di cui all'articolo 13, ovvero per essere distrutte, fermo restando che:
- la spedizione verso un paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e),
- il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite un formulario di controllo doganale T 1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo dei dati identificativi di tale deposito,

 il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione.

IT

Le partite di cui trattasi vengono successivamente inoltrate, a condizione che il trasporto sia effettuato, senza rotture del carico, sotto la supervisione delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime.

Le partite non possono formare oggetto di trasferimento tra i depositi di cui al presente articolo.

- 9. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo imposte dal presente articolo, sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro, in conformità dei principi contenuti nell'articolo 1 della direttiva 85/73/CEE.
- 10. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco:
- a) delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al paragrafo 4;
- b) degli operatori di cui all'articolo 13.
- La Commissione cura la pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera a) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e comunica agli Stati membri i nomi degli operatori di cui alla lettera b).
- 11. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 e nella misura in cui esse si applicano al deposito, l'autorità competente deve sospendere o ritirare l'autorizzazione, come previsto al paragrafo 4, lettera b). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

In caso di irregolarità, intenzionali o dovute a grave negligenza, verranno prese, nei confronti del responsabile del trasporto della partita dopo l'uscita dal deposito, le sanzioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

12. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da applicare presso le zone o i depositi di cui trattasi all'entrata o all'uscita delle partite, nonché per quanto riguarda il trasporto di queste ultime fra tali zone o depositi, le modalità di magazzinaggio dei prodotti e le manipolazioni consentite, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 13

1. Gli operatori che forniscono direttamente ai mezzi di trasporto marittimi i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, destinati all'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), secondo, terzo e quarto trattino, e paragrafi 5, 6, 7 e 9:

- a) essere preliminarmente autorizzati dall'autorità competente in quanto operatori;
- rifornirsi di prodotti che possano essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;
- c) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito. Nel caso di depositi situati in una zona franca si applicano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, seconda frase;
- d) impegnarsi a non immettere in consumo, su uno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
- e) segnalare al più presto all'autorità l'arrivo di tali prodotti in una zona o in un deposito di cui alla lettera c).
- 2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono:
- a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto di destinazione, restando inteso che occorre prendere misure affinché i prodotti di cui trattasi non possano in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino al porto di destinazione deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 ed essere accompagnato da un certificato veterinario il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 6;
- b) informare preventivamente l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati, nonché le autorità competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione;
- c) fornire una prova ufficiale che i prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione finale;
- d) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite. Tale registro deve consentire il controllo di frazioni delle partite conservate nel deposito.
- 3. Gli operatori devono provvedere affinché i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie di cui vengono rifornite le navi siano destinati esclusivamente all'approvvigionamento dei passeggeri e del personale di bordo al di fuori delle zone costiere dei territori di cui all'allegato I, definite dalle normative nazionali.
- 4. L'autorità competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati annuncia la consegna all'autorità competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al più tardi al momento della spedizione dei prodotti e la

informa del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.

IT

- 5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'autorità competente deve ritirare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
- 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da seguire alla partenza e nel corso del trasporto e della consegna dei prodotti da consegnare direttamente a bordo di mezzi di trasporto marittimi, compresa la prova che tali prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 14

- 1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 è diversa da quella contemplata dall'articolo 7, e all'articolo 12, paragrafo 3 della presente direttiva, a meno che siano distrutti o riesportati, devono essere sottoposti ad un controllo d'identità e materiale che ne accerti la conformità o meno con le condizioni previste per l'importazione.
- 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 15

- 1. Uno Stato membro autorizza la reimportazione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo, qualora:
- a) i prodotti siano corredati:
 - i) del certificato originale o di una copia autenticata dall'autorità che ha rilasciato il certificato che accompagna i prodotti, con menzione dei motivi del respingimento e della garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto, in cui si precisi che i prodotti in questione non hanno subito alcuna manipolazione;
 - ii) nel caso di contenitori sigillati, di un attestato del trasportatore che certifichi che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;
- i prodotti in questione vengano sottoposti a controllo documentario, a controllo d'identità e, nei casi previsti all'articolo 20, a controllo materiale;
- c) la partita sia rispedita direttamente, alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 4, verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro nel quale è stato

- rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.
- 2. Uno Stato membro non può opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo se l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale ha approvato la ripresa della partita e se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1.
- 3. Nel caso di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti di cui trattasi sono spediti in modo che siano trasportati sino allo stabilimento d'origine, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, con mezzi di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dall'autorità competente in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore.
- 4. Il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.
- 5. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo imposte dal presente articolo, sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro, in conformità dei principi contenuti nell'articolo 1 della presente direttiva 85/73/CEE.
- 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 16

- 1. Il presente capitolo non si applica ai prodotti che:
- a) sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da uno Stato membro o da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
- b) formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa

comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

IT

c) si trovano, per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, purché non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I.

Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;

- d) sono stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore F_o pari o superiore a 3,00, purché la quantità non superi una quantità da fissare conformemente al paragrafo 3, e sono:
 - i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
 - ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
- e) sono spediti come campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati e che siano stati preventivamente autorizzati a tal fine dall'autorità competente;
- f) sono destinati a studi particolari o ad analisi, nella misura in cui il controllo ufficiale permette di assicurare che tali prodotti non sono destinati all'alimentazione umana e che, una volta terminata l'esposizione o effettuati gli studi particolari o le analisi, tranne i quantitativi utilizzati per le analisi, sono distrutti o rispediti a determinate condizioni che dovranno essere fissate dall'autorità competente.

Nel caso di cui alla presente lettera e alla lettera e), lo Stato membro destinatario vigila affinché i prodotti in questione non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel suo territorio.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica le norme applicabili alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (¹).

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le norme di applicazione e in particolare i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al paragrafo 1.

Articolo 17

- 1. Le partite introdotte in uno dei territori della Comunità senza essere state sottoposte ai controlli veterinari a norma degli articoli 3 e 4 vengono confiscate, e l'autorità competente decide se esse vadano distrutte, a norma del paragrafo 2, lettera b), oppure rispedite, a norma del paragrafo 2, lettera a).
- 2. Se i controlli di cui alla presente direttiva indicano all'autorità competente che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione, o se evidenziano irregolarità, l'autorità competente, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, decide:
- a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I, a partire dallo stesso posto d'ispezione frontaliero, verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, con lo stesso mezzo di trasporto, entro un termine massimo di 60 giorni qualora non vi si oppongano i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria.

In tale caso, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero deve:

- avviare la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE,
- annullare, con modalità che la Commissione deve definire secondo la procedura di cui al paragrafo 7, i certificati o i documenti veterinari che scortano i prodotti respinti affinché i prodotti in questione non possano essere introdotti da un altro posto d'ispezione frontaliero,
- b) oppure, qualora la rispedizione sia impossibile, o trascorso il termine di 60 giorni di cui alla lettera a), o se l'interessato al carico dà il proprio accordo immediato, procedere alla distruzione del prodotto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce (²), presso l'appo-

GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo della direttiva 96/91/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

sito impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliero.

IT

In attesa della rispedizione dei prodotti contemplati dalla presente lettera o della conferma dei motivi del rifiuto, le autorità competenti procedono al magazzinaggio dei prodotti in questione sotto il controllo dell'autorità competente e le spese sono imputate all'interessato al carico.

- 3. Allorché i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo permettono di riscontrare un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24.
- 4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione intesa a consentire l'impiego dei prodotti in conformità con la direttiva 90/667/CEE, purché non vi siano rischi per la salute umana o degli animali.
- 5. Le spese relative alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o all'utilizzazione del prodotto per altri scopi sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante.

Inoltre, qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a negligenza grave o infrazione deliberata, lo Stato membro deve adottare nei confronti dell'interessato al carico le sanzioni previste dalla propria normativa nazionale.

- 6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
- 7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, e in particolare l'uniformazione dei criteri di valutazione per decidere in merito al respingimento, alla confisca o alla distruzione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 18

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 29, in base ai programmi menzionati al secondo comma, la normativa applicabile alle importazioni in determinate parti dei territori elencati nell'allegato I, per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori ed in particolare della loro lontananza dalla parte continentale del territorio della Comunità.

A tal fine, la Repubblica francese e la Repubblica ellenica sottoporranno alla Commissione un programma che specifichi, per il caso particolare dei dipartimenti d'oltremare e di alcune isole o arcipelaghi, la natura dei controlli da effettuare all'atto dell'importazione in tali regioni di prodotti che provengono dai paesi terzi, tenuto conto dei vincoli naturali geografici propri di detti territori.

I programmi dovranno precisare i controlli effettuati per fare in modo che i prodotti introdotti in tali territori non vengano in nessun caso rispediti nel resto del territorio della Comunità, a meno che detti territori si conformino ai requisiti della legislazione veterinaria comunitaria.

Articolo 19

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, redige un elenco dei prodotti vegetali che, segnatamente a motivo della loro destinazione successiva, possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali e devono quindi essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla presente direttiva ed in particolare ai controlli di cui all'articolo 4, che hanno lo scopo di accertare l'origine e la destinazione previste di detti vegetali.

Secondo la stessa procedura si adottano:

- le norme di polizia sanitaria che i paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, segnatamente la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione sanitaria di detti paesi,
- l'elenco dei paesi terzi che, sulla base di tali garanzie, possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i prodotti vegetali di cui al primo comma,
- eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare per i prelievi di campioni da tali prodotti, segnatamente in caso di importazione alla rinfusa.
- 2. I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo devono essere sottoposti, a norma del regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (¹), prima di poter essere importati in uno dei territori elencati nell'allegato I, ai controlli veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, uno Stato membro può essere autorizzato, in base alla procedura prevista all'articolo 29, ad effettuare i controlli previsti dalla presente direttiva per i tonni congelati e surgelati sbarcati direttamente senza essere decapitati né sventrati, da un peschereccio appartenente a società miste registrate conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie purché:

 detti controlli siano effettuati dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero più vicino, nello stabilimento di destinazione riconosciuto per la trasformazione di tali prodotti,

⁽¹⁾ GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

 lo stabilimento di trasformazione non disti oltre 75 km da un posto d'ispezione frontaliero,

ΙT

- i prodotti siano trasferiti sotto sorveglianza doganale, secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4, primo trattino, dal punto di sbarco fino allo stabilimento di destinazione.
- 3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, possono essere accordate deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, per quanto riguarda il personale incaricato dei controlli e del rilascio dei certificati, a quelle dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1, per i posti d'ispezione frontalieri presso i quali vengono presentati dei pesci ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹).

Articolo 20

- 1. Fermo restando quanto disposto dal presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, nel caso in cui sospetti la mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa:
- a) l'identità o l'effettiva destinazione del prodotto;
- la conformità del prodotto alle garanzie previste dalla normativa per questo tipo di prodotti;
- c) il rispetto delle garanzie in materia di salute umana e degli animali prescritte dalla normativa comunitaria

procede a tutti i controlli veterinari ritenuti opportuni per confermare o infirmare il sospetto.

I prodotti controllati devono restare sotto la sorveglianza dell'autorità competente fino a che non siano noti i risultati del controllo.

Se i casi in cui sussistono sospetti vengono confermati, devono essere rafforzati i controlli sui prodotti aventi la stessa origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 21

- 1. La Repubblica d'Austria dispone di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio, l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 29. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità
- 2. La Repubblica di Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio, la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 29. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.
- 3. Su richiesta di uno Stato membro, si può derogare, secondo la procedura prevista all'articolo 29, ai requisiti dell'ottavo trattino dell'allegato II per i posti frontalieri situati al confine con paesi considerati candidati all'adesione per un periodo di due anni a decorrere dal 1º luglio 1999.

CAPITOLO II

SALVAGUARDIA

Articolo 22

- 1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (²), ovvero una zoonosi, una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustifichino, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari o di controlli effettuati in un posto d'ispezione frontaliero, la Commissione adotta senza indugio, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:
- sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, dal paese terzo di transito,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

 fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso,

IT

- fissazione, basata sugli accertamenti realmente effettuati, di requisiti di controllo adeguati, che possono comprendere una ricerca specifica dei rischi per la salute umana o degli animali e, in funzione dell'esito di tali controlli, l'aumento delle frequenze dei controlli materiali.
- 2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:
- confisca e distruzione della partita in questione,
- informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine dei prodotti, conformemente alla decisione 92/438/CEE.
- 3. La Commissione, nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, può adottare misure cautelari nei confronti dei prodotti di cui agli articoli 11, 12 e 13.
- 4. I rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.
- 5. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia e quest'ultima non abbia fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non abbia sottoposto la questione al comitato veterinario permanente, conformemente al paragrafo 6, detto Stato membro può adottare misure cautelari nei confronti dei prodotti in questione.

Se uno Stato membro adotta misure cautelari nei confronti di un paese terzo o di uno stabilimento di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, in seno al comitato veterinario permanente.

Entro dieci giorni lavorativi, il comitato veterinario permanente è chiamato ad esaminare la questione a norma dell'articolo 28 e a valutare l'opportunità di prorogare, modificare o abrogare le misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Sempre secondo la procedura di cui all'articolo 28 possono venir adottate le necessarie decisioni, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito.

- 6. Le decisioni di modifica, abrogazione o proroga delle misure prese in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28.
- 7. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

CAPITOLO III

ISPEZIONE E CONTROLLI

Articolo 23

- 1. Per quanto necessario ai fini dell'uniforme applicazione della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità nazionali competenti:
- a) verificare che gli Stati membri si conformino ai requisiti ivi previsti;
- b) effettuare controlli sul posto per accertarsi che i controlli siano svolti conformemente alla presente direttiva.
- 2. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

- 3. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le pertinenti decisioni secondo la procedura di cui all'articolo 28.
- 4. La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica o abroga, in base a tale andamento, le decisioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.
- 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 24

- 1. Quando i controlli previsti dalla presente direttiva consentono di concludere che vi sono state un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla normativa veterinaria comunitaria, l'autorità competente adotta per i prodotti interessati da tale utilizzo o per l'origine di detti prodotti le seguenti misure:
- informa la Commissione della natura dei prodotti utilizzati e della partita in questione; a sua volta, la Commissione ne informa senza indugio tutti i posti d'ispezione frontalieri,
- gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine

devono essere confiscate, mediante deposito di una provvigione per le spese di controllo, al posto d'ispezione frontaliero per essere sottoposte ad un controllo materiale, compresi i prelievi di campioni e gli esami di laboratorio previsti all'allegato III.

IT

Qualora questi nuovi controlli consentano di confermare il mancato rispetto della normativa comunitaria, si deve disporre della partita o frazione di partita in questione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) e b),

- la Commissione è informata del risultato dei controlli rafforzati e procede, tenendo conto di tali informazioni, a tutte le indagini necessarie per stabilire i motivi e l'origine delle infrazioni constatate.
- 2. Qualora dai controlli risulti un superamento dei limiti massimi di residui, si attuano i controlli di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
- 3. Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità o che beneficiano di frequenze dei controlli ridotte, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, essa sospende per tale paese, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presente direttiva, il beneficio della riduzione delle frequenze dei controlli per i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato di aver posto rimedio alle inosservanze. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.

Se necessario, per il ripristino del beneficio di detti accordi, una missione comunitaria comprendente anche esperti degli Stati membri potrà recarsi in loco, a spese del paese terzo interessato, per verificare le misure adottate al riguardo.

Articolo 25

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo di commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito franco ai sensi dell'articolo 12, di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competente di tale Stato.

Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse. Se l'autorità competente del primo Stato membro ritiene che queste misure non siano sufficienti, essa cerca, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

Qualora i controlli di cui al primo comma evidenzino la ripetuta infrazione delle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

- La Commissione, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa e tenuto conto della natura delle infrazioni accertate, può:
- inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti,
- chiedere all'autorità competente di rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

In attesa delle conclusioni della Commissione lo Stato membro chiamato in causa, su richiesta dello Stato membro di destinazione, deve rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

Lo Stato membro di destinazione, da parte sua, può intensificare i controlli sui prodotti di tale provenienza.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati e se l'ispezione prevista al quinto comma, primo trattino del presente paragrafo conferma le infrazioni, deve prendere le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 28. Tali misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

2. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

Le decisioni prese dall'autorità competente devono essere comunicate, con la relativa motivazione, all'interessato al carico in questione o al suo rappresentante.

Se l'interessato al carico in questione o il suo rappresentante ne fa richiesta, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro che ha eseguito i controlli, nonché della forma e dei termini nei quali i ricorsi devono essere presentati.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 26

ΙΤ

- 1. Ogni Stato membro predispone un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.
- 2. La Commissione e gli Stati membri procedono, nell'ambito del comitato veterinario permanente, al coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi che risultano dal coordinamento di cui al paragrafo 2.
- 4. Il comitato veterinario permanente esamina annualmente, sulla base di relazioni predisposte dagli Stati membri, l'esecuzione dei programmi.
- 5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, gli Stati membri migliorano e potenziano i programmi di scambi.
- 6. Un contributo finanziario della Comunità deve essere concesso per favorire un efficace potenziamento dei programmi di scambi. Le disposizioni relative a tale contributo ed il previsto onere per il bilancio delle Comunità sono stabilite dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹).
- 7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 27

Gli Stati membri provvedono affinché i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri seguano i programmi di formazione specifici di cui al presente articolo.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le linee direttrici cui dovranno rispondere tali programmi.

La Commissione organizza, almeno una volta all'anno, seminari per i responsabili dei programmi, al fine di assicurarne il coordinamento.

Le azioni previste al presente articolo sono finanziate in conformità del titolo III della decisione 90/424/CEE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE(2) del Consiglio, delibera conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 29

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente delibera conformemente all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 30

Gli allegati II e III possono essere completati secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 31

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

Articolo 32

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 33

La direttiva 90/675/CEE è abrogata il 30 giugno 1999.

Gli atti adottati in base alla direttiva 90/675/CEE restano in vigore fino all'adozione delle disposizioni destinate a sostituirli in base alla presente direttiva.

Tutti gli atti adottati in base alla presente direttiva precisano, ove necessario, a decorrere da quale data le disposizioni in essi previste sostituiscono le disposizioni corrispondenti degli atti adottati in base alla direttiva 90/675/CEE.

I rimandi alla direttiva abrogata in virtù del primo comma s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella contenuta nell'allegato IV.

⁽¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

Articolo 34

IT

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1999 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

ALLEGATO I

1) Il territorio del Regno del Belgio.

ΙT

- 2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia.
- 3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.
- 4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.
- 5) Il territorio della Repubblica ellenica.
- 6) Il territorio della Repubblica francese.
- 7) Il territorio dell'Irlanda.
- 8) Il territorio della Repubblica italiana.
- 9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
- 10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
- 11) Il territorio della Repubblica portoghese.
- 12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 13) Il territorio della Repubblica austriaca.
- 14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.
- 15) Il territorio del Regno di Svezia.

IT

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI

Per ottenere il riconoscimento comunitario i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

- del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario o di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla normativa comunitaria);
- di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;
- di personale sufficiente per trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presentate in un determinato posto d'ispezione frontaliero;
- di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale incaricato dei controlli veterinari;
- di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano di effettuare analisi di routine e prelievi di campioni come previsto dalla presente direttiva;
- di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);
- dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati presso detto posto d'ispezione;
- di locali ed impianti frigoriferi che consentano il magazzinaggio delle frazioni di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui messa in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione frontaliero;
- di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri (mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/ 425/CEE o di quello del progetto Shift).
- dei servizi di uno stabilimento idoneo a procedere ai trattamenti previsti dalla direttiva 90/667/CEE.

ALLEGATO III

CONTROLLO MATERIALE DEI PRODOTTI

L'obiettivo del controllo materiale dei prodotti animali è di garantire che i prodotti siano sempre conformi alla destinazione citata sul certificato o sul documento veterinario: è necessario pertanto verificare che sia garantita l'origine certificata dal paese terzo e che il trasporto successivo non abbia alterato le condizioni garantite alla partenza attraverso:

- a) esami organolettici: ad esempio, odore, colore, consistenza e gusto;
- b) prove fisiche o chimiche semplici: tranciatura, scongelamento, cottura;
- c) prove di laboratorio incentrate sulla ricerca:

dei residui,

dei patogeni,

IT

dei contaminanti,

degli elementi di alterazione.

Per qualsivoglia tipo di prodotto, si deve procedere come segue:

- a) la verifica delle condizioni e dei mezzi di trasporto deve mettere in evidenza, in particolare, le insufficienze o le interruzioni della catena del freddo;
- b) il peso effettivo della partita deve essere confrontato con quello indicato sul certificato o sul documento veterinario, se del caso pesando l'intera partita;
- c) è necessario verificare i materiali d'imballaggio nonché tutte le indicazioni (stampigliature, etichettature) che vi figurano, per accertare che siano conformi alla normativa comunitaria;
- d) deve essere effettuato un controllo delle temperature richieste dalla normativa comunitaria per verificare se siano state rispettate durante il trasporto;
- e) deve essere esaminata tutta una serie di imballaggi o, per i prodotti sfusi, devono essere effettuati esami organolettici, prove fisico-chimiche ed esami di laboratorio su campioni diversi.

Le prove devono essere effettuate su una serie di campioni prelevati dall'intera partita; se necessario, dopo lo scarico parziale onde consentire l'accesso all'intera partita.

L'esame dovrà essere effettuato sull'1 % dei pezzi o degli imballaggi della partita con un minimo di 2 e un massimo di 10.

Tuttavia, in funzione dei prodotti e delle circostanze, i servizi veterinari possono imporre controlli più severi.

Per i prodotti sfusi, dovranno essere prelevati almeno 5 campioni dall'intera partita;

f) quando i risultati delle prove di laboratorio effettuate per sondaggio non sono disponibili immediatamente, e non v'è alcun rischio immediato per la salute umana o degli animali, le partite possono essere sbloccate.

Tuttavia, se vengono effettuate prove di laboratorio per una sospetta irregolarità o quando prove precedenti hanno dato esito positivo, le partite sono sbloccate solo dopo che le prove abbiano dato esito negativo;

- g) si deve effettuare lo scarico completo del mezzo di trasporto solo nei casi che seguono:
 - se la tecnica di carico è tale da non consentire l'accesso alla totalità della partita con uno scarico parziale;
 - se il controllo mediante sondaggio ha messo in rilievo talune irregolarità;
 - se la partita precedente presentava irregolarità;
 - se il veterinario ufficiale sospetta irregolarità;
- h) infine, quando il controllo materiale è terminato, l'autorità competente deve attestare l'avvenuto controllo provvedendo a richiudere e ad apportare una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati e a sigillare nuovamente tutti i container aperti avendo cura di indicare il numero di sigillo sul documento di passaggio frontaliero.

ALLEGATO IV

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

Direttiva 90/675/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)
Articolo 3	_
Articolo 4	_
Articolo 5	Articolo 12
Articolo 6	Articolo 13
Articolo 7	_
Articolo 8, paragrafo 1	_
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 6
Articolo 10	Articolo 6
Articolo 11	
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 12 Articolo 13	Articolo 11 Articolo 14
Articolo 13 Articolo 14	Articolo 14 Articolo 16
Articolo 15	Articolo 16
	Articolo 17
Articolo 16 Articolo 17	Articolo 17 Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19 Articolo 21
Articolo 18 bis	
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	_
Articolo 28	_
Articolo 29	_
Articolo 30	_
Articolo 31	Articolo 32
Articolo 32	Articolo 34
Articolo 33	Articolo 36
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
_	Allegato III

DIRETTIVA 97/79/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che per motivi di chiarezza e razionalità la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 97/78/CE (5),

considerando che la sostituzione della direttiva 90/675/ CEE con la direttiva 97/78/CE ha conseguenze sui testi vigenti delle seguenti direttive del Consiglio:

- 78/118/CEE, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (6),
- 72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (7),
- 85/73/CEE, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contem-

plati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata) (8),

- 91/67/CEE, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (9),
- 91/492/CEE, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (10),
- 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (11),
- 92/45/CEE, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (12),
- 92/118/CEE, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (¹³);

considerando che tali direttive devono pertanto essere adeguate alla direttiva 97/78/CE,

⁽¹⁾ GU C 258 del 23.8.1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 85 del 17.3.1997, pag. 76.

⁽³⁾ GU C 66 del 3.3.1997, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽⁷⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 27).

⁽⁸⁾ GU L 32 del 5.2.1985 pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/61/CE (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 35).

⁽¹¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/90/CE (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

IT

Articolo 1

- 1. La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:
- a) all'articolo 14 bis, punto 2, lettera a), è soppressa la seconda frase;
- b) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma.
- 2. La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:
- a) all'articolo 31 bis, i termini «articolo 17 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 18 della direttiva 97/78/CE»;
- b) l'articolo 31 è soppresso.
- 3. All'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/73/CEE, i termini «articolo 20 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 23 della direttiva 97/78/CE».
- 4. La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:
- a) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

Si applicano le norme e i principi stabiliti dalle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.»;

- b) l'articolo 24 è soppresso.
- 5. L'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/492/CEE è soppresso.
- 6. La direttiva 91/493/CEE è modificata come segue:
- a) all'articolo 10, secondo comma, i termini «articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 97/78/CE»;
- b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

- 7. La direttiva 92/45/CEE è modificata come segue:
- a) all'articolo 17, è soppresso il paragrafo 2;
- b) all'articolo 19 è soppresso il secondo comma.
- 8. La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue:
- a) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE.»;
- b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN